CITTA' DI
VENEZIA

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE FINANZA BILANCIO E TRIBUTI

SETTORE GESTIONE TRIBUTI E CANONI

REGOLAMENTO ICI

(Delibere Consiglio Comunale n. 2 del 17/01/2011 e n. 78 del 10/06/2011)

N.B.: elaborazione del testo a cura delll'Ufficio tributi con inserimento dell'emendamento inserito dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del regolamento.

Art. 1
Esenzione per abitazione principale e detrazione per abitazione principale immobili cat. A1, A8, A9

1. Ai fini della detrazione per abitazione principale si considera tale l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica, salvo che non presenti apposita dichiarazione o autocertificazione da cui risulti l'impiego come dimora abituale di una diversa abitazione.

Art. 2
Pertinenze

1. Si considera parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che la stessa sia destinata e effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale delle persone fisiche.
2. Ai fini di cui al comma 1°, si intendono pertinenze le unità immobiliari classificate e classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Art. 3
Variazione consistenza unità immobiliari

1. Qualora sia compiuta una attività edilizia, non rientrante nelle fattispecie previste dall'art. 3, comma 1, lett. c), d) ed e) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che modifichi la consistenza delle unità immobiliari e da cui derivi un nuovo classamento e quindi una nuova rendita catastale, le modifiche avranno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della variazione catastale. Nel caso l'accatastamento comporti la cessazione di una unità immobiliare e costituzione di una nuova, la nuova rendita ha decorrenza dalla costituzione della nuova unità immobiliare.

Art. 4
Abitazioni concesse in uso gratuito a familiari

1. L'esenzione o la riduzione di aliquota (per immobili A1, A8, A9) per abitazione principale spetta anche per altre unità immobiliari (a destinazione residenziale), oltre a quella costituente dimora abituale del contribuente, se concesse in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori - figli).
2. Il diritto all'esenzione o riduzione nonché la cessazione di tale diritto devono essere comunicati all'Amministrazione Comunale con apposita autocertificazione.

Art. 5
Fatiscenza sopravvenuta

1. La riduzione dell'imposta al 50% per fatiscenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992, è applicabile soltanto se il fabbricato è inagibile o inabitabile e di fatto non è utilizzato (cioè è libero da cose, persone e in esso non sono in corso lavori). L'immobile deve comunque trovarsi in una situazione di degrado strutturale tale da pregiudicare l'incolumità degli eventuali occupanti, non superabile con interventi di manutenzione previsti dalle lettere a e b del comma 1 dell'art 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e deve mancarvi la disponibilità di servizi igienici e di acqua potabile (come da Regolamento Comunale d'igiene).
2. Per fruire della riduzione, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 indicando il periodo dell'anno in cui sussistono le suindicate condizioni. Il Settore Tributi promuoverà la verifica di quanto dichiarato, con spesa a carico del proprietario, se la dichiarazione non risulti veritiera.

Art. 6
Immobili storici

1. Il metodo per l'individuazione del numero dei vani per l'applicazione dell'art. 2 del D.L. 16/1993 come convertito con L. 75/1993, con esclusione degli immobili abitativi la cui consistenza è gia espressa in vani, è il seguente:

-- per gli immobili classificati nel gruppo "B" la consistenza in mc. (metro cubo) va divisa per 60
(volume convenzionale di un vano catastale) con arrotondamento all'unità per difetto;
-- per gli immobili classificati nel gruppo "C" e "D" la consistenza in mq. (metro quadrato) va divisa per 18 (superficie convenzionale di un vano catastale) con arrotondamento all'unità per difetto.

Art. 7
Legittimazione a svolgere le attività di liquidazione, accertamento e riscossione

1. La liquidazione e l'accertamento dell'imposta possono essere effettuati direttamente dall' amministrazione Comunale o mediante società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale.
2. La riscossione dell'imposta può essere effettuata mediante Concessionario della riscossione o anche direttamente dall'Amministrazione Comunale o tramite società a prevalente capitale pubblico locale.

Art. 8
Modalità di pagamento

1. Il pagamento dell'ICI avviene tramite Concessionario della riscossione, anche mediante versamento su apposito c/c postale.

2. La Giunta Comunale potrà stabilire le seguenti ulteriori forme [aggiuntive o sostitutive] di pagamento:
- versamento su c/c postale intestato al Comune di Venezia o ad altro soggetto, previsto dal precedente art. 9;
- tramite ordine di incasso (reversale) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
- tramite banca qualora questa abbia stipulato una convenzione con l'Amministrazione Comunale o con la Società istituita ai sensi del citato art. 9, che preveda la trasmissione, via informatica, dei dati relativi ai pagamenti ICI.

3. Con apposita Deliberazione di Giunta Comunale verrà stabilito il momento a partire dal quale i versamenti potranno essere effettuati con una o più delle suddette modalità.
4. La misura annua degli interessi, per accertamenti e rimborsi, è determinata in 3 punti percentuali in aumento rispetto al tasso di interesse legale
5. Qualsiasi pagamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi,ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 9
Compensazioni

Sono possibili compensazioni tra somme a credito e somme a debito, esclusivamente ICI, di ciascun contribuente.
Le compensazioni devono essere autorizzate dall'amministrazione comunale con apposito provvedimento a valere su crediti (rimborsi) e debiti (avvisi di accertamento) certi e definitivi;
Le compensazioni possono essere autorizzate, a valere su crediti del contribuente, in detrazione dai successivi pagamenti per ICI ordinaria, fino ad estinzione del credito.In quest'ultimo caso il contribuente è tenuto a comunicare , su apposita modulistica fornita dall' amministrazione e nei termini previsti per l'annuale dichiarazione ICI, l'utilizzo del credito per ciascuna scadenza d'imposta.
Si applicano alla suddetta comunicazione, in quanto obbligo informativo da parte del contribuente, le sanzioni previste per l'omessa o infedele dichiarazione ICI.

Art. 10
Rateazione del pagamento delle imposte accertate

1. A richiesta, per situazioni particolari, autocertificate dal contribuente, di difficoltà economica a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di liquidazione o di accertamento Ici, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori a 100 euro, fino a un massimo di 20 rate mensili, decorrenti dalla data stabilita nell'invito al pagamento con rata mensile minima non inferiore a 25 euro.
2. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporterà l'immediata revoca della rateazione e la riscossione immediata dell'intera somma dovuta.

Art. 11
Incentivi

Per l'attività del Settore tributi, può essere attribuito al personale addetto un compenso incentivante, ai sensi dell'art. 59, 1° comma lettera p) del D. L.vo n. 446/97, con le modalità e criteri stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale, in coerenza con i piani di incentivazione del personale e ai progetti obiettivi.

Art. 12
Termini per la presentazione di autocertificazioni

Il termine per la presentazione di autocertificazioni per agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni è, per ciascun anno d'imposta, lo stesso previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ICI.
Il mancato rispetto del termine di cui al presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni previste per la dichiarazione annuale ICI.